

Luigi Puddu, Christian Rainero, Alessandro Migliavacca

Docenti del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino



Le principali novità della Legge di Bilancio 2020

Come ormai noto, sul finire dell'anno si presentano per tutte le organizzazioni specifiche novità nel panorama legislativo nazionale, che incidono anche sulle diverse anime delle nostre Congregazioni, con incentivi o gravami per le attività quotidiane.

Infatti, sul finire dell'anno, è stata promulgata la Legge di Bilancio per l'anno 2020¹, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019. Il testo della normativa, altamente complesso (gli articoli sono solamente 19, ma il primo articolo è composto da 884 commi), presenta novità in ogni ambito della normativa tributaria, sanitaria, ambientale, per la famiglia e per il lavoro.

2020

LEGGE DI BILANCIO

In questo breve compendio riportiamo le novità principali che potrebbero avere un impatto significativo sulle attività delle nostre Organizzazioni.

Le novità prominenti riguardano la nuova normativa in ambito di tributi locali (IMU, TARI e TASI principalmente) e alla conversione verso una fatturazione e gestione dei pagamenti sempre più telematica e digitalizzata.

Di seguito saranno accennate le caratteristiche principali degli interventi normativi relativamente ai seguenti argomenti:

- 1) Nuova IMU
- 2) Imposte di soggiorno, TARI, altri tributi locali
- 3) Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
- 4) Pagamenti elettronici
- 5) Agevolazioni per le assunzioni
- 6) Novità in materia di pensionamenti anticipati
- 7) Aliquote Cedolare Secca
- 8) Estensione del reverse charge per appalti e subappalti

¹ Legge 27 dicembre 2019 n.160

- 9) Nuovi termini per le certificazioni, le dichiarazioni precompilate e il 730
- 10) Modifiche al regime della compensazione
- 11) Detrazioni per recupero edilizio, riqualificazione energetica e cessione del credito di imposta collegata
- 12) Nuovo bonus facciate e proroga bonus “verde”
- 13) Imposta sui servizi digitali

Si segnala che sono stati inoltre approvati interventi riguardanti le sole attività di impresa, i quali potrebbero avere effetti sulle parti commerciali delle nostre attività, che non si ritiene di riportare in questa breve sinossi delle novità e che riguardano, principalmente, proroghe di interventi già introdotti in passato (ACE, rivalutazioni di impresa), introduzioni di nuovi crediti di imposta in sostituzione di altre agevolazioni e nuovi metodi di calcolo dei benefici ai dipendenti (cd. *Fringe Benefit*).

1. Novità in materia di tributi locali

1.1. Nuova IMU

Fermo restando l'attuale disciplina sugli immobili a destinazione commerciale, si resta ancora in attesa di interventi legislativi sulla nota questione degli *immobili adibiti ad attività di scuola paritaria*.

Su tale problema infatti la Giurisprudenza non ritiene sufficiente un provvedimento governativo (Decreto Monti del 2012, n. 200) ma pretende che sia una legge a regolamentare in modo più specifico l'intera vicenda.

A decorrere dal 2020, riformando i principali tributi locali, la Legge di Bilancio prevede l'abolizione della previgente Imposta Comunale Unica (IUC) di cui all'art. 1 co. 639 della L. 27.12.2013 n. 147, fatta eccezione per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e viene riscritta la disciplina dell'IMU. Considerato che la IUC era composta dall'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consisteva nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella TARI, dal 1° gennaio 2020 viene abolita la normativa relativa alla TASI.

La disciplina della “nuova” IMU è contenuta nei co. 739 - 783 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020. L'imposta si applica in tutti i Comuni italiani, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per queste ultime si continuano ad applicare le previgenti normative locali specifiche. In estrema sintesi, non sono presenti variazioni sostanziali nel previgente regime, e principalmente le novità riguardano le modalità di determinazione degli immobili che possono giovare di esenzioni o agevolazioni e di determinazione delle aliquote da parte dei comuni.

La nuova IMU, al pari della precedente normativa, continua a mantenere il suo effetto di imposta sulla componente immobiliare dei redditi delle persone fisiche non locati. Pertanto, per gli immobili non locati, non dovrà essere corrisposta alcuna IRPEF (e relative addizionali). Continuano ad essere sottoposti a IRPEF i redditi agrari, i redditi fondiari da locazione per cui non si opta per il regime di cedolare secca e i redditi da immobili strumentali ad una attività professionale o di impresa e agli immobili merce/patrimoniali

posseduti da un'impresa. Per gli immobili strumentali è stata confermata e parzialmente modificata la deducibilità degli oneri per IMU corrisposti dalle imprese.

Rientrano nel presupposto oggettivo dell'IMU gli immobili di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie non destinati ad abitazione principale o ricompresi nelle categorie A/1, A/8 o A/9. Restano escluse dall'imposta le abitazioni principali ricomprese in categorie diverse da quelle indicate.

I soggetti passivi dell'IMU sono il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento diverso (ad esempio, l'usufruttuario e non il nudo proprietario). Non sono soggetti passivi il nudo proprietario, il locatore nel caso di *leasing* finanziario, il concedente di altri diritti reali, il comodatario, il coniuge proprietario non assegnatario della casa coniugale in caso di separazione o altre cause di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non si segnalano particolari novità in ambito di tipologie di fabbricati sottoposte all'Imposta, eccezion fatta per la definizione delle unità immobiliari di pertinenza. Infatti, la nuova definizione a fini IMU di "pertinenza" del fabbricato ricalca la definizione "edilizia" e "urbanistica", ricomprendendo tra le pertinenze solamente le "opere prive di autonoma destinazione che esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con il bene principale". Pertanto, potranno essere considerate "pertinenze" ai fini della nuova IMU quelle unità immobiliari che saranno accatastate unitamente al bene principale (ad esempio, cantina/solaio e appartamento). Se l'accatastamento è fatto separatamente (ad esempio un garage in indirizzo diverso dall'appartamento abitazione principale, precedentemente considerato di pertinenza), non può essere applicata alla pertinenza l'agevolazione di cui gode il bene principale (nell'esempio, il garage sarà sottoposto a IMU mentre l'abitazione principale no).

L'abitazione principale mantiene sostanzialmente i connotati precedenti, essendo definita quale *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"*. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Se gli immobili sono situati in comuni differenti, e vi è la dimora abituale effettiva del componente del nucleo familiare (per esigenze lavorative, ad esempio), entrambi gli immobili possono godere dell'agevolazione IMU.

La base imponibile per il calcolo dell'IMU è sostanzialmente invariata rispetto al passato e coincide con il Valore Catastale dell'immobile. Tale valore catastale è dato dalla moltiplicazione della rendita catastale rivalutata del 5% per un moltiplicatore dettato dalla categoria catastale dello stesso, sostanzialmente coincidenti con i moltiplicatori previgenti.

L'aliquota applicabile a tale valore catastale è variabile, e dipende da 1) la tipologia di immobile (per cui la legge prevede dei valori di base differenziati, che variano dall'1 per mille su fabbricati rurali strumentali e immobili merce all'8,6 per mille su immobili produttivi e

altri immobili (tra cui abitativi non principali e relative pertinenze); 2) il comune di residenza, in quanto la legge prevede la possibilità per i singoli comuni di apportare variazioni all'aliquota, annullandola per alcune categorie e/o aumentandola per altre, fino a un massimo di 10,6 per mille sugli immobili produttivi e altri immobili. Permane un'agevolazione per gli immobili locati a canone concordato, che scontano un'aliquota ridotta di un quarto rispetto a quella prevista per la categoria di riferimento dal comune di ubicazione.

Inoltre, in sostituzione della TASI è prevista la possibilità per alcuni comuni (per il 2020) di aumentare l'aliquota massima del 10,6 per mille prevista per gli "altri immobili" fino all'11,4 per mille. Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti da Enti Pubblici (Stato, Comuni, Regioni, Città Metropolitane/Province) nel proprio territorio, nonché gli immobili posseduti da enti non commerciali e utilizzati per lo svolgimento di attività non commerciali.

I termini di versamento sono differenziati e possono essere effettuati:

- 1) In un'unica rata, al 16 giugno dell'anno di imposizione, a scelta del contribuente;
- 2) In due rate, la prima al 16 giugno per l'ammontare dell'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione applicata per i 12 mesi dell'anno precedente; la seconda rata il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno, applicando l'aliquota risultante dal prospetto delle aliquote in base al comune;
- 3) In tre rate, per i soli enti non commerciali, le prime due con le medesime scadenze di cui sopra, di ammontare pari al 50% dell'imposta corrisposta l'anno precedente; la terza rata deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione, a congruaggio dell'importo dovuto per l'anno e sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote in base al comune. Ad esempio, per l'IMU 2020, le prime due rate (16 giugno 2020 e 16 dicembre 2020) saranno ciascuna pari al 50% dell'importo versato per l'IMU 2019. Al 16 giugno 2021, se effettuando il ricalcolo del dovuto per il 2020 con le nuove aliquote approvate dal comune l'importo fosse superiore all'importo dell'IMU 2019, deve essere versata la differenza a congruaggio.

Aliquota 2019	1,06%
Importo 2019	1.060 euro
Rata giugno 2020	530 euro
Rata dicembre 2020	530 euro
Aliquota 2020	1,14%
Importo dovuto per il 2020	1.140 euro
Importo versato nel 2020	1.060 euro
Congruaggio a giugno 2021	80 euro

Non si individuano ulteriori novità in materia di IMU nelle modalità di versamento e presentazione delle dichiarazioni.

1.2. Imposte di soggiorno, TARI, altri tributi locali

Tra gli interventi su altri tributi locali si annoverano le novità relative alla TARI, alle tasse automobilistiche, ai canoni di occupazione/concessione e alle imposte di soggiorno.

Relativamente alla TARI, le novità principali riguardano la modifica del termine di deliberazione delle tariffe (fissato al 30 aprile), delle condizioni tariffarie agevolate (con la previsione di un bonus sociale per le utenze domestiche disagiate) e della disciplina del metodo normalizzato di determinazione per gli studi professionali (equiparati a banche e istituti di credito), nonché la proroga delle modalità di misurazione su un criterio medio-ordinario e non sulla quantità di rifiuti effettivamente prodotti.

Relativamente alle tasse automobilistiche, il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) raccoglierà dati su tutti i diversi gravami da Agenzia delle Entrate e Regioni, in modo tale da avere un dettaglio del pagamento di tutti i diritti (bollo auto, ecc...) collegato alle autovetture e ai soggetti passivi.

La nuova Legge di Bilancio, inoltre, introduce la disciplina per un nuovo Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della Tassa e del Canone per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP/COSAP), dell'imposta comunale sulle pubblicità e pubbliche affissioni, sul canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. La nuova disciplina prevede una serie di tabelle differenziate a seconda della finalità per cui viene corrisposto il Canone Unico (occupazione suolo pubblico, affissioni pubblicitarie, ecc...) e che dovranno essere approvate e disposte dai diversi Enti competenti (Comuni/Province/Regioni).

Le imposte di soggiorno hanno visto un aumento per quei comuni, capoluogo di Provincia o Città Metropolitana, che hanno avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, i quali possono elevare l'importo della imposta di soggiorno fino all'importo di 10 euro per notte per persona.

2. Digitalizzazione della fatturazione e dei pagamenti

2.1. Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici

Proseguono gli interventi di miglioramento e affinamento della disciplina della fatturazione elettronica dei corrispettivi e delle prestazioni da parte del legislatore. Tra le principali novità si annoverano:

- 1) Nuove possibilità di utilizzo delle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate nelle proprie attività di lotta contro l'evasione fiscale, con nuove modalità di memorizzazione dei dati e regole per garantire la sicurezza pubblica e l'assenza di fughe di dati.

- 2) Nuove regole per la fatturazione e comunicazione dei dati delle prestazioni sanitarie attraverso il sistema Tessera Sanitaria.
- 3) Nuove regole e modalità di gestione dei registri delle fatture elettroniche, dei registri IVA e delle comunicazioni di liquidazioni periodiche, che saranno messi a disposizione in bozza da un programma di assistenza online basato sui dati transitati dal Sistema di Interscambio. A partire dal 2021 sarà anche fornita una bozza di dichiarazione IVA precompilata.
- 4) Sono state specificate meglio le operazioni soggette a imposta di bollo pari a 2,00 euro, che continua a permanere per operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro, purché non afferenti a cessioni all'esportazione, intracomunitarie o servizi internazionali. Restano, pertanto, ricomprese tra le operazioni soggette a imposta di bollo le operazioni fuori campo IVA, le operazioni esenti da IVA (Art. 10 D.P.R. 633/1972), le operazioni non imponibili ex art. 8, co. 1 lett. c) D.P.R. 633/1972, le operazioni escluse da IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972. L'imposta deve essere versata ogni semestre, entro il 16 giugno e il 16 dicembre, se di importo complessivo annuo non superiore a 1.000 euro (ossia per un massimo di 500 fatture/anno). Se l'importo dovuto supera tale soglia, il versamento è trimestrale e avviene entro il giorno 20 del mese successivo al termine del trimestre di riferimento.
- 5) È stata avviata, a partire dal 1° luglio 2020, la Lotteria degli Scontrini, che prevede estrazioni a premio sulla base dei corrispettivi inviati telematicamente. Tale intervento ha una finalità di incentivo alla transizione verso l'invio telematico dei corrispettivi e della transizione a sistemi di pagamento elettronici con l'abbandono del denaro contante.
- 6) Sempre nell'ambito dell'invio telematico dei corrispettivi, per i venditori "al minuto" è possibile effettuare l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso, che prevedano forme di pagamento elettroniche e consentano la memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati. A tal fine, ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro annui che adotteranno tali sistemi è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati tra privati.

2.2. Pagamenti elettronici

Per incentivare l'utilizzo di metodi elettronici di pagamento, la Legge di Bilancio 2020 prevede una serie di interventi graduali consistenti principalmente nella progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo del contante, nell'obbligo per la P.A. all'accettazione di pagamenti elettronici, al già citato credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici, a rimborsi per i pagamenti senza contante tra privati e a disposizioni agevolative ai fini IVA (consistenti principalmente in riduzioni dei termini di accertamento e delle sanzioni per alcuni soggetti che adottino sistemi di comunicazione dei corrispettivi delle prestazioni in modalità telematica e per i soggetti passivi iva che si avvalgano di mezzi di pagamento elettronici).

In particolare, l'attuale importo massimo di denaro contante utilizzabile (2.999,99 euro) sarà ridotto a 1.999,99 nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio

2022 l'importo massimo di denaro contante utilizzabile per il pagamento di una prestazione sarà ulteriormente ridotto a 999,99 euro. Continuano a permanere le stesse equiparazioni tuttora in vigore (i titoli al portatore sono considerati denaro contante; i pagamenti frazionati di singole prestazioni sono considerati come unico pagamento).

3. Interventi in materia di lavoro

3.1. Agevolazioni per le assunzioni

La Legge di Bilancio ha introdotto diverse misure volte alla promozione dell'occupazione. Tra i principali interventi sono compresi i seguenti:

- 1) Esonero contributivo per l'apprendistato di primo livello, consistente in uno sgravio contributivo totale per i primi 3 anni di contratto a favore dei datori di lavoro che occupino fino a 9 dipendenti e che assumano lavoratori con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Per i periodi successivi ai primi 3 anni di contratto, l'aliquota contributiva è ridotta al 10%.
- 2) Esonero contributivo per i contratti stipulati con atlete professioniste di sesso femminile. Tale normativa si applica alle società sportive femminili che stipulano con atlete contratti di lavoro sportivo.
- 3) Esonero contributivo per l'assunzione di giovani lavoratori con contratto di lavoro stabile. Sono beneficiari dell'intervento i datori di lavoro privati (imprenditori, agricoltori o professionisti) che assumono giovani lavoratori (fino al compimento del 35° anno di età) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti o convertono un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato. Sussistono alcuni requisiti sostanziali da rispettare (non consequenzialità dell'attività lavorativa, possesso del DURC, assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti all'assunzione, assenza di licenziamento dei dipendenti assunti con l'agevolazione nei 6 mesi successivi). La misura dell'esonero è fissata al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile (se l'assunzione non avviene con decorrenza al 1° gennaio). Tale contributo è cumulabile con altri incentivi, quali quello per l'assunzione di lavoratori diversamente abili e per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
- 4) L'incentivo precedente è pari al 100% quando la medesima assunzione avviene in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione spetta anche per l'assunzione di soggetti di età superiore ai 35 anni che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
- 5) Esonero contributivo per l'assunzione di giovani altamente qualificati, consistente nell'esonero dal versamento dei contributi, eccetto quelli dovuti all'INAIL, per un massimo di 12 mesi e 8.000 euro su base annua per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale e indeterminato di soggetti in possesso

di laurea magistrale con votazione di 110 e lode e media ponderata di almeno 108/110, ovvero del dottorato di ricerca, conseguiti tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, prima del compimento dei 30 anni (34 nel caso del dottorato) ed entro la durata legale del corso di studi, in università statali o non statali riconosciute.

3.2. Novità in materia di pensionamenti anticipati e altre novità in materia di lavoro

Tra gli altri interventi previsti in materia di rapporti di lavoro sono previste alcune agevolazioni in materia di pensionamenti anticipati.

È stato esteso l'accesso all'Anticipo Pensionistico a carico dello Stato (APE Sociale) anche ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31 dicembre 2020. L'anticipo pensionistico può essere richiesto a partire dai 63 anni di età anagrafica in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria o alla Gestione Separata INPS e che cessino l'attività lavorativa, che siano in stato di disoccupazione lavorativa da almeno 3 mesi, ovvero che assistano da almeno 6 mesi un parente di primo grado o coniuge convivente con handicap grave, ovvero che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. Possono accedere all'Anticipo anche i lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva che svolgano lavori in specifiche professioni "gravose", nonché le donne con figli, i lavoratori "precoci", operai dell'agricoltura e del settore primario in generale.

È stata inoltre prorogata la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato "opzione donna" per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2019. Il beneficio spetta alle lavoratrici con un'età pari o superiore a 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) con almeno 35 anni di anzianità contributiva. Tale beneficio consiste nella rinuncia all'applicazione del sistema retributivo con conversione del calcolo pensionistico al sistema contributivo puro, basato quindi sui contributi effettivamente versati nel periodo di anzianità contributiva.

Infine, in materia di rapporti di lavoro, sono previste ulteriori disposizioni su la Cassa integrazione per cessazione di attività, la riduzione delle tariffe INAIL, l'esenzione IRPEF della NASpI, quando erogata a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di cooperativa, l'ampliamento delle ipotesi di esclusione dall'applicazione della contribuzione aggiuntiva, la costituzione di Commissioni per i lavori c.d. "gravosi" e la spesa previdenziale, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, gli incentivi per il prepensionamento nelle aziende del settore editoriale, le pensioni di coltivatori diretti e IAP, le agevolazioni per i lavoratori della piccola pesca e per alcune particolari forme di ricorso agli ammortizzatori sociali.

4. Altri interventi sulla normativa tributaria

4.1. Cedolare Secca

La cedolare secca è un'imposta sostitutiva applicabile su opzione del locatore persona fisica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, stipulati al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni. L'imposta sostituisce l'IRPEF (e

relative addizionali) dovute sul reddito fondiario, l'imposta di registro dovuta per le annualità di contratto, l'imposta di bollo sul contratto di locazione, le imposte dovute per la risoluzione o proroga di contratti.

L'aliquota ordinaria è confermata pari al 21%, mentre entra a regime l'aliquota ridotta del 10% per i contratti stipulati con canone "concordato" per unità ubicate in Comuni con carenze di disponibilità abitative.

Non è stata prorogata la cedolare secca sulle locazioni commerciali inizialmente introdotta dalla precedente Legge di Bilancio per il 2019.

4.2. Estensione del reverse charge per appalti e subappalti

Il meccanismo di inversione contabile dell'IVA (*reverse charge*) consiste nell'emissione della fattura senza determinazione dell'IVA da parte del venditore (che pertanto non si ritrova in posizione di "debito" nei confronti dell'Erario) e nell'obbligo di determinazione e annotazione in fattura dell'Imposta da parte dell'acquirente (che si ritrova pertanto in posizione sia di "debito" che di "credito" nei confronti dell'erario, e dovrà registrare l'imposta sulla transazione nella contabilità e nella Liquidazione Periodica IVA sia come debito che come credito).

È stata estesa l'applicazione del *reverse charge* (inversione contabile dell'IVA) per le prestazioni di servizi:

- effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
- presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Non si applica tale sistema quando le prestazioni sono effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti per cui si applica il meccanismo dello *split payment* e nei confronti di Agenzie per il Lavoro. Tale esclusione è dovuta dal fatto che, quando la Pubblica Amministrazione o un soggetto che utilizza il meccanismo dello *split payment* è l'appaltatore/acquirente, nell'atto del pagamento corrisponde al venditore l'importo al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, il cui controvalore viene versato direttamente all'Erario, senza passare per il meccanismo di rivalsa-detrazione tipico dell'Imposta.

4.3. Nuovi termini per le certificazioni, le dichiarazioni precompilate e il 730

La legge di Bilancio modifica e introduce i seguenti termini e scadenze fiscali.

- Consegna delle Certificazioni del Sostituto d'Imposta al contribuente (Certificazione Unica, CUPE, altre certificazioni in forma libera): 31 marzo 2020 (per le certificazioni relative al 2019); 16 marzo (a partire dal 2021).
- Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche che presentino dati da utilizzare per la dichiarazione Precompilata: 9 marzo 2020 (per le

CU relative al 2019), in quanto il 7 marzo cade di sabato; 16 marzo (a partire dal 2021).

- Trasmissione delle CU che non presentino dati da utilizzare per la dichiarazione Precompilata (redditi di contribuenti minimi; provvigioni; corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; redditi esenti): 31 ottobre.
- Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni (interessi passivi e oneri accessori; dati relativi ai contratti assicurativi vita, contributi previdenziali e assistenziali, contributi di previdenza complementare, spese sanitarie, spese universitarie, erogazioni liberali ricevute da ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute effettuate da persone fisiche): 28 febbraio 2020 (per i dati relativi al 2019); 16 marzo (a partire dal 2021).
- Messa a disposizione della dichiarazione precompilata: 15 aprile 2020 (per la dichiarazione relativa ai redditi 2019); 30 aprile (a partire dal 2021).
- Presentazione del modello 730: 7 luglio 2020 (presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale per i redditi 2019); 23 luglio 2020 (presentazione diretta da parte di un contribuente, CAF o professionista abilitato per i redditi 2019); 30 settembre (a partire dal 2021, unificata per tutti i 730 relativi a redditi a partire dal 2020).
- Presentazione dei 730 integrativi: 25 ottobre.
- Termine per la trattenuta delle somme a debito: sulla retribuzione del mese di luglio 2020 (redditi 2019); sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (a partire dal 2021, sui redditi dal 2020).
- Termine per il rimborso delle somme a credito: sulla retribuzione del mese di luglio 2020 (redditi 2019); sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (a partire dal 2021, sui redditi dal 2020).

4.4. Modifiche al regime della compensazione

La Legge di Bilancio prevede degli interventi normativi finalizzati al contrasto di utilizzo indebito di compensazioni nel modello F24. In particolare, le principali novità riguardano:

- il divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante (in vigore in seguito al provvedimento attuativo emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate);
- il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati VIES (a partire dal 27 ottobre 2019);
- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui (a partire dai crediti maturati al 31 dicembre 2019 ed emergenti dal modello REDDITI/IRAP 2020);
- l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni (a partire dai crediti maturati al 31 dicembre 2019 ed emergenti dal modello REDDITI 2020);

- la cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL per contrastare le indebite compensazioni;
- la sanzione fino a 250,00 euro per lo scarto del modello F24 contenente crediti non utilizzabili in compensazione (applicabile dal 29 ottobre 2018).

4.5. Detrazioni collegate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e altri interventi su immobili

La Legge di Bilancio 2020 prevede la proroga delle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il “bonus mobili” anche per l'anno 2020. Sono confermate le aliquote della detrazione pari al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e alcune categorie di interventi di recupero del patrimonio edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico e al 50% per gli altri interventi. È stato inoltre prorogato il diritto alla detrazione IRPEF per interventi di sistemazione del verde di giardini e terrazzi (il cosiddetto “Bonus verde”).

Vengono invece eliminate, a partire dal 1° gennaio 2020, le seguenti agevolazioni:

- Lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica, che rimane valido solamente per gli interventi di ristrutturazione di primo livello sulle parti comuni di condomini per importi almeno pari a 200.000 euro;
- La possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici, che quindi non potrà più essere opzionato;
- La cessione della detrazione IRPEF dal committente all'esecutore su interventi di recupero edilizio da cui si ottiene anche un risparmio energetico (cd. “cessione del credito”).

Si rammenta che le spese per interventi di riqualificazione energetica possono essere fruiti anche da soggetti titolari di reddito d'impresa, mentre gli altri interventi possono essere detratti solamente nell'ambito delle detrazioni su redditi da persone fisiche per immobili non destinati all'attività di impresa.

Infine, si segnala che la Legge di Bilancio ha introdotto una nuova agevolazione consistente nella possibilità di detrarre le spese di restauro o recupero della facciata degli edifici ricompresi in alcune zone urbane. Tale detrazione, denominata “bonus facciate” spetta sia nel caso di semplice ritinteggiatura e rinfresco della facciata, sia nel caso di interventi strutturali maggiori che intacchino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio. Nel secondo caso devono essere rispettati ulteriori requisiti formali (in particolare relativamente ai valori di trasmittanza termica). Dalle indicazioni fornite dall'Agenzia dell'Entrate si segnala che risulteranno agevolabili solamente gli interventi per le facciate “esterne”, ossia quelle prospicienti le vie urbane di comunicazione, e non per le facciate “interne”, ossia “lato cortile”. Tale detrazione è accordata in misura pari al 90% della spesa senza un limite massimo. L'intervento, salvo ulteriori specifiche da parte dell'Agenzia dell'Entrate, dovrebbe consistere in una detrazione a valere sia sull'IRPEF (persone fisiche, professionisti, imprenditori, società di persone) che sull'IRES (società di capitali).

4.6. Imposta sui servizi digitali (*web tax*)

Un ulteriore intervento sul panorama tributario introduce, infine, una nuova imposta in misura pari al 3% sui ricavi derivanti da servizi digitali, prestati da imprese con ricavi complessivi superiori a 750 milioni di euro e ricavi italiani da servizi digitali superiori a 5,5 milioni di euro, a favore sia di utenti business che di utenti consumer, la cui disciplina entra in vigore a decorrere dall'1.1.2020.

I servizi oggetto di imposizione sono a) la veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia b) la messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi e c) la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

Il calcolo dell'imposta avviene attraverso l'applicazione di un'aliquota del 3% sui ricavi generati dal servizio sulla sola quota dei servizi resa in Italia (che la normativa definisce "percentuale rappresentativa della parte dei servizi collegata al territorio italiano").

A tal fine, è necessario che i soggetti passivi di tale imposta tengano una apposita contabilità per rilevare, mese per mese, sia le informazioni relative ai ricavi derivanti dai servizi oggetto di imposizione, sia le informazioni utili per il calcolo della "percentuale rappresentativa" e, di conseguenza, dei ricavi imponibili e dell'imposta.